

-COMPENSAZIONE DEI CREDITI IVA-

In alternativa alla richiesta di rimborso, il credito IVA maturato, anche con l'applicazione del nuovo sistema dello "split payment", può a scelta del contribuente essere compensato con debiti di altre imposte o con oneri contributivi da questo dovuti (cd. compensazione "orizzontale" o "esterna"), tramite modello di pagamento F24.

In estrema sintesi, la compensazione può riguardare:

- il **credito IVA trimestrale**¹, maturato nel corso dei primi 3 trimestri di ciascun anno, previa presentazione di una apposita istanza (Modello IVA TR) e con tempistiche variabili a seconda dell'importo del credito (inferiore o superiore a 5.000 euro). Il quarto trimestre confluisce, invece, nell'ambito della dichiarazione annuale;
- il **credito IVA annuale**, che emerge dalla dichiarazione IVA presentata entro il 28 febbraio dell'anno successivo al periodo d'imposta di riferimento (ad esempio, il credito IVA 2014 risulterà dalla dichiarazione IVA 2015, da presentare entro il 28 febbraio 2015).

MODALITÀ OPERATIVE

1. CREDITO IVA TRIMESTRALE

MODALITÀ OPERATIVE	IMPORTO	TERMINI PER LA COMPENSAZIONE TRAMITE MODELLO F24
<ul style="list-style-type: none"> • Presentazione istanza di compensazione Modello IVA TR entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento <i>(entro 30 aprile, 31 luglio, 31 ottobre)</i> 	fino a € 5.000	Subito dopo la presentazione dell'istanza da cui emerge Credito IVA
	oltre € 5.000	A partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione dell'istanza <i>(dal 16 maggio, 16 agosto, 16 novembre)</i>

Si sottolinea che il limite dei 5.000 euro (entro i quali la compensazione può essere effettuata dal giorno successivo alla presentazione dell'istanza) va considerato come limite massimo dell'anno, riferito alla sommatoria dei tre trimestri di riferimento.

In altri termini, se il credito maturato nel primo trimestre supera detto limite, l'intero importo potrà essere compensato solo dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione dell'istanza.

Diversamente, se il credito maturato nel primo trimestre non supera i 5.000 euro, il contribuente può compensare:

¹ Si ricorda che la possibilità di chiedere a rimborso o compensare il credito IVA maturato trimestralmente è consentita, ai sensi del combinato disposto degli artt. 30, co.3 e 38bis, co.2 del D.P.R. 633/1972, solo a particolari tipologie di contribuenti, tra cui rientrano le imprese di costruzione.

- l'importo del **credito IVA primo trimestre** subito dopo la presentazione dell'istanza,
- l'importo del **credito IVA secondo trimestre** potrà compensare immediatamente l'importo che residua fino al raggiungimento del limite dei 5.000 euro e il restante credito solo il giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione dell'istanza.

Esempio

Primo trimestre: Gennaio-Marzo 2015

Presentazione istanza: 15 aprile 2015

Importo credito: € 2.000

Compensazione tramite F24: € 2.000 dal 16 aprile 2015

Secondo trimestre: Aprile-Giugno 2015

Presentazione istanza: 15 luglio 2015

Importo credito: € 6.000

Compensazione tramite F24: € 3.000 (€ 5.000 - € 2.000 compensati nel 1° Trim.) dal 16 luglio 2015

€ 3.000 dal 16 agosto 2015

2. CREDITO IVA ANNUALE

MODALITÀ OPERATIVE	IMPORTO	TERMINI PER LA COMPENSAZIONE TRAMITE MODELLO F24
<ul style="list-style-type: none"> • Presentazione Dichiarazione annuale IVA entro il 28 febbraio dell'anno successivo al periodo d'imposta di riferimento¹ <p><i>(es. Dichiarazione IVA 2015, relativa al periodo d'imposta 2014, presentata entro 28 febbraio 2015)</i></p>	fino a € 5.000	A partire dal 1° gennaio dell'anno di presentazione della Dichiarazione annuale <i>(es. Credito IVA 2014 compensabile dal 1° gennaio 2015)</i>
	oltre € 5.000	A partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della Dichiarazione IVA annuale <i>(es. Credito IVA 2014 compensabile dal 16 marzo 2015)</i>

⁽¹⁾ La presentazione della Dichiarazione annuale IVA in via autonoma entro il 28 febbraio dell'anno successivo al periodo d'imposta di riferimento diventerà obbligatoria a partire dal 2016. Per il 2015, invece, il contribuente può scegliere di presentare detta dichiarazione unitamente al Modello UNICO 2015 (ai fini delle imposte sul reddito) entro il 30 settembre 2015. Qualora venga scelta quest'ultima possibilità, il credito IVA risultante potrà essere portato in compensazione solo a partire dal 16 ottobre 2015.

Se l'importo del credito IVA annuale supera il limite dei 15.000 euro, la Dichiarazione annuale Iva deve essere corredata dal "visto di conformità" da parte di un professionista abilitato, o dalla sottoscrizione della stessa Dichiarazione da parte dei soggetti che esercitano il controllo contabile sulla società (revisore contabile o società di revisione).